



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

ORIGINALE

AREA LEGALE

N. Interno: 5 del 13-04-2023

DETERMINAZIONE N. 224 R.G. DEL 13-04-2023

AREA LEGALE

Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.

CODICE CIG: ZBF3AB43A2

La sottoscritta **BORGHETTI dott.ssa Elisabetta**, in qualità di Responsabile dell'**Area Legale, Servizio Affari Legali, Appalti Concessioni e Contratti, Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), Commercio e Protocollo**, nominata con decreto n. 5705 del giorno 01/03/2023;

Premesso che con determinazione NRG 219 dell'11/04/2023 si è provveduto a prendere atto della determinazione NRG 186 del 27/03/2023 con la quale la Responsabile dell'Area Finanziaria:

- a) ha adottato il provvedimento a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio consulenze e brokeraggio assicurativo del Comune di San Pietro in Cariano;
- b) ha preso atto che tale servizio non comporta per il Comune alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché il servizio del Broker sarà remunerato, secondo la consolidata consuetudine di mercato, direttamente dalle Compagnie di Assicurazione - con provvigioni calcolate sui premi imponibili relativi ai contratti sulla base dei tassi di provvigione dichiarati in sede di gara - che stipuleranno contratti con l'Amministrazione Comunale in data posteriore al conferimento dell'incarico;
- c) ha stabilito la durata del contratto in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula del contratto o, a discrezione dell'Ente, dalla data di affidamento del servizio in pendenza di stipula del contratto con eventuale rinnovo delle medesime attività dedotte in affidamento per un massimo di ulteriori 2 anni alle medesime condizioni del contratto iniziale e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione dei servizi affidati in appalto.

Il tutto sulla base di un'opzione espressamente concessa al Comune ed esercitabile ad insindacabile giudizio di quest'ultimo, e ciò anche a termini di quanto stabilito dall'art. 63, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, con facoltà inoltre di prorogare il contratto iniziale e quello rinnovato a termini del capoverso precedente, per un periodo massimo di mesi 3 (tre), per motivi tecnici, senza il consenso preventivo dell'aggiudicatario;

- d) ha stabilito il valore dell'appalto per il triennio in € 22.000,00, l'importo per l'eventuale rinnovo (al massimo due anni) in € 14.666,66, l'importo per l'eventuale proroga (al massimo tre mesi) in € 1.833,33 per un totale complessivo presunto pari a € 38.499,99;
- e) ha stabilito di affidare il servizio mediante procedura ai sensi dell'art. 60 del Codice, e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo), ai



sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo decreto, con eventuale valutazione della congruità secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 3 del citato Decreto legislativo mediante il portale MECUC Baldo-Garda mediante procedura telematica ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016;

- f) ha approvato il progetto tecnico redatto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Capitolato Speciale d'Appalto, i criteri di qualità ed economici, le modalità di attribuzione dei punteggi e il metodo di calcolo del punteggio finale;
- g) ha demandato all'Area Legale l'approvazione della documentazione amministrativa di gara (disciplinare di gara, DGUE, modelli dichiarazione da presentare in sede di gara, verbali di gara...), l'acquisizione del codice CIG e la gestione di tutte le procedure di gara sino all'aggiudicazione, autorizzando la stessa, qualora ne ravvisi la necessità, di provvedere ad apportare modifiche e/o integrazioni non sostanziali alla documentazione di cui si tratta;

Dato atto che:

- con la determinazione di cui sopra si stabiliva inoltre di provvedere alla pubblicazione sulla G.U.R.I. del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento e si demandava a successivo provvedimento di determinazione l'affidamento del servizio a favore di operatore economico e l'assunzione dell'impegno di spesa preventivato in € 1.000,00;
- le spese per la pubblicazione sul G.U.R.I. del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario alla Stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione;

Ritenuto opportuno provvedere ad individuare e affidare ad un operatore economico il servizio succitato;

Richiamata la legge 120/2020 e precisamente:

- il comma 1 dell'articolo 1 che dispone testualmente: *"...Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli [articoli 36, comma 2](#), e [157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto...";*
- il comma 2 dell'articolo 1 che dispone testualmente: *"... Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50..."*



- il comma 3 dell'articolo 1 che dispone testualmente: "...*Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque...*";

Richiamato inoltre:

- l'art. 36 comma 6, secondo periodo del D.Lgs 50/2016 che recita "... *per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP spa, mette a disposizione delle stazioni appaltante il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA)*";
- l'art. 37 "aggregazioni e centralizzazione delle committenze" del D.Lgs. 50/2016, al comma 1, che recita: "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38...*";

Richiamata la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) come modificata con Decreto Legge 07/05/2012, n.52 convertito in Legge 94/2012 e precisamente:

- ✓ all'art. 1 comma 449 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
- ✓ all'art. 1 comma 450 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione CONSIP ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti)

Richiamato altresì il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012 con particolare riguardo all'art.1;

Avuto presente che la Legge di bilancio 30 dicembre 2018 n. 145 apporta modifiche al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 ed in particolare prevede che: "...*Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 5000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione...*";



Visto inoltre il comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018 che conferma, in relazione alla disposizione recata dall'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la possibilità di procedere senza utilizzare mezzi telematici in attuazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296;

Considerato quindi che per importi sotto i 5.000,00 euro la Pubblica Amministrazione ha la facoltà e non l'obbligo di ricorrere al MEPA e più in generale la possibilità di procedere agli affidamenti senza utilizzare mezzi telematici;

Dato atto che in seguito a indagine di mercato, promossa dalla Responsabile di gara, finalizzata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della Stazione Appaltante, si è individuato l'operatore economico LEXMEDIA S.R.L. A SOCIO UNICO con sede legale in 00158 Roma, Via F. Zambonini 26, C.F./P.IVA 09147251004 che si è reso disponibile alla prestazione del servizio;

Visti i preventivi presentati dall'operatore economico succitato, prot. com.le n. 9592 del 07/04/2023, che prevedono una spesa pari ad € 601,00 Iva 22% compresa per la pubblicazione del bando di gara e del relativo esito;

Atteso che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 1.000,00 € si può affidare il servizio in oggetto ad un operatore economico individuato in deroga all'applicazione del principio di rotazione previsto dall'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 così come indicato dalle Linee-guida Anac n. 4;

Considerato che l'operatore economico LEXMEDIA S.R.L. A SOCIO UNICO ha collaborato con il Comune di San Pietro in Cariano nell'anno 2020 con diligenza e precisione senza dar origine a contestazioni di sorta e che successivamente l'Ente si è avvalso di altri operatori economici;

Richiamato l'art. 32, comma 2 del Codice dei contratti che prevede espressamente che: *"...Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) e lettera b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*;

Ritenuto, in particolare, di individuare, in attuazione delle disposizioni del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 4, i seguenti elementi essenziali dell'affidamento:

- l'oggetto dell'affidamento: SERVIZIO PUBBLICAZIONE IN G.U.R.I. DI BANDO DI GARA E RELATIVO ESITO;
- importo affidamento: € 601,00 Iva 22% compresa;
- modalità di affidamento: *affidamento diretto di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021;*
- modalità di scelta del contraente: *indagine di mercato;*
- Responsabile Unico del Procedimento: *viene individuato ai sensi dell'art. 31 del Codice nel Responsabile dell'Area Legale dott.ssa Elisabetta Borghetti;*
- stipula del contratto: *ai sensi dell'art. 32 comma 14 del codice il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio in quanto trattasi di appalto inferiore a € 40.000,00 (Si precisa che sarà applicata n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 a carico dell'operatore economico);*



Avuto presente che l'Amministrazione ai sensi di quanto previsto dalle più volte citate Linee Guida ANAC n. 4 punto 4.2.2, ha provveduto:

- a richiedere ed ottenere dall'operatore economico apposita dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2020 n. 445 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- alla verifica delle annotazioni sul casellario ANAC, necessarie per valutare le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Considerato pertanto:

- che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'affidamento mediante affidamento diretto a terzo secondo le richiamate disposizioni;
- di affidare all'operatore economico LEXMEDIA S.R.L. A SOCIO UNICO con sede legale in 00158 Roma, Via F. Zambonini 26 c.f./P.Iva 09147251004 il servizio di pubblicazione sulla G.U.R.I. del bando di gara e del relativo esito della procedura aperta di affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo del Comune di San Pietro in Cariano per l'importo di € 601,00 Iva 22% compresa;
- di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio dell'esercizio 2023 in funzione della scadenza dell'obbligazione, secondo le regole contenute nel principio contabile della contabilità finanziaria;

Preso atto che il codice identificativo di gara CIG attribuito al servizio in oggetto è identificato con la sequenza alfanumerica: ZBF3AB43A2;

Tenuto conto che la medesima ditta, si è impegnata ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio, giusto prot. n. 9591 del 07/04/2023;

Dato atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 bis L. 136/2010);

Preso atto che il codice univoco dell'ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: 2VPSPH;

Precisato che per il servizio in oggetto non è stato richiesto il CUP, in quanto non sussiste un progetto di investimento, così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;

Richiamato il D. Lgs. n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Atteso che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

Dato atto che la presente verrà sottoposta al Responsabile dell'Area Finanziaria, ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;



Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visti il D. Lgs. n. 118/2011 e D. Lgs. 10/08/2014 n. 126;

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Visto il nuovo Codice degli Appalti approvato dal Consiglio dei Ministri (n. 26 del 28/03/2023) e dato atto che lo stesso è entrato in vigore il giorno 01/04/2023, ma le disposizioni in esso contenute troveranno applicazione a decorrere dal giorno 01/07/2023;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Viste:

- la deliberazione di C.C. n. 57 del 21/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025. APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 162 DEL D.LGS. N. 267/2000";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 11/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PEG PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025";

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al capitolo 10350 ad oggetto: "SPESE PER GARE DI APPALTO" del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023 sufficientemente capiente;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. che le premesse sono qui riportate e fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare all'operatore economico LEXMEDIA S.R.L. A SOCIO UNICO con sede legale in 00158 Roma, Via F. Zambonini 26 C.F/P.IVA 09147251004, il servizio di pubblicazione sulla G.U.R.I. del bando di gara e del relativo esito della procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo del Comune di San Pietro in Cariano per l'importo di € 498,40 (comprensivo di n. 2 marche da bollo da euro 16,00) + IVA 22% pari ad € 102,60, per un totale di € 601,00;
3. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito indicate:

Capitolo	10350	Descrizione	SPESE PER GARE DI APPALTO		
SIOPE		CIG	ZBF3AB43A2	CUP	NO
Creditore	LEXMEDIA S.R.L. A SOCIO UNICO				
Causale	Servizio pubblicazione sulla G.U.R.I. di bando di gara e relativo esito procedura aperta				
Modalità finan.	Fondi propri di bilancio				
Impegno pren.		Importo	€ 601,00	Scadenza	30 gg. d.f.



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

4. di imputare la spesa complessiva di € 601,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2023	10350	601,00

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Saldo servizio	31/07/2023	€ 601,00

6. di precisare che il codice CIG sarà indicato dalla società LEXMEDIA S.R.L. A SOCIO UNICO nella fatturazione riferita al servizio in oggetto e che lo stesso, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sarà riportato nei relativi atti di liquidazione e mandati di pagamento emessi dalla scrivente amministrazione;
7. di liquidare alla ditta LEXMEDIA S.R.L. A SOCIO UNICO l'importo di cui sopra a seguito di presentazione di idoneo documento contabile;
8. di dare atto che i pagamenti saranno nell'osservanza dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice univoco per la fatturazione elettronica del Comune di San Pietro in Cariano – dell'Area Legale è: 2VPSPH;
9. di attestare che non è stato richiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di investimento così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;
10. di attestare che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
11. di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
12. di sottoporre il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;
13. di inviare il presente provvedimento alla società LEXMEDIA S.R.L. A SOCIO UNICO, corredato della relativa documentazione necessaria, debitamente compilata e sottoscritta dalla Responsabile dell'Area Legale, per il seguito di competenza;
14. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
- ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Determinazione n. 224 R.G. del 13-04-2023

Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.

Preliminare di determinazione n. 5 del 11-04-2023 - AREA LEGALE

Responsabile del Procedimento: Borghetti dr.ssa Elisabetta

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA
AREA LEGALE**

Borghetti dr.ssa Elisabetta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

